



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 5/00/CIR

MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO A LIVELLO DI RETE LOCALE, PORTABILITÀ DEL NUMERO E CARRIER PRESELECTION

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la propria delibera n. 1/99, recante: *"Istituzione del Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale"*;

VISTA la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: *"Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante: *"Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante *"Linee Guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la diffusione dei servizi innovativi"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 6, della delibera n. 2/00/CIR, che assegna all'Autorità il compito di monitorare attivamente le fasi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, anche attraverso una struttura appositamente dedicata;

VISTA la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante *"Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "*Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e documenti allegati, inviati all'Autorità in data 12 maggio 2000;

TENUTO CONTO dell'incontro effettuato con Telecom Italia in data 26 maggio 2000;

VISTA la lettera inviata da Telecom Italia in data 1° giugno 2000;

RITENUTO che l'effettiva e tempestiva operatività dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale costituisca un passaggio fondamentale per l'affermazione e lo sviluppo di un mercato delle telecomunicazioni aperto e concorrenziale;

RITENUTO che l'operatività dei servizi di accesso disaggregato non possa avvenire senza la contestuale operatività del servizio di portabilità del numero;

RITENUTO che l'effettivo sviluppo della concorrenza in ambito locale si raggiunga tramite la disponibilità, oltre che del servizio di accesso disaggregato e della portabilità del numero, anche del servizio di *carrier selection* sia in modalità *easy access* che in modalità di preselezione dell'operatore;

CONSIDERATA l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie attività, la struttura di cui all'art. 9, comma 6, della delibera n. 2/00/CIR si avvalga di competenze e risorse interne all'Autorità nonché di ulteriori competenze ed esperienze esterne specialistiche, per l'approfondimento di problematiche specifiche;

CONSIDERATO che l'art. 4 della delibera n. 4/00/CIR prevede la possibilità di istituire un comitato al fine della verifica dei parametri di qualità associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del numero;

RITENUTO che, in fase di prima attuazione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, sia fondamentale uno stretto monitoraggio, da parte dell'Autorità, delle attività di negoziazione dei contratti, nonché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

monitoraggio, da parte dell'Autorità, delle attività di negoziazione dei contratti, nonché delle attività tecniche e procedurali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e del servizio di portabilità del numero;

RITENUTO inoltre che, oltre all'attività istruttoria già in corso presso l'Autorità per la valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, con particolare riferimento alle condizioni economiche proposte per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e per i servizi di co-locazione, sia necessario avviare un processo di sperimentazione tecnica e procedurale, nonché di negoziazione tra operatori, al fine di trarre elementi utili per una valutazione di adeguatezza ed efficacia del manuale di procedura e del *Service Level Agreement* proposti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi di co-locazione;

CONSIDERATO che l'Autorità si è impegnata, in fase di prima attuazione della delibera n. 2/00/CIR, a verificare i contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento, del manuale di procedura e della proposta di *Service Level Agreement* entro trenta giorni dalla pubblicazione degli stessi e di richiederne eventuali modifiche;

CONSIDERATO che il lavoro istruttorio effettuato dall'Autorità nell'analisi dell'offerta di riferimento presentata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000 ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti sui contenuti di tale offerta, i cui tempi di svolgimento non sono coerenti con la scadenza di 30 giorni prevista dall'art. 9, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR;

CONSIDERATO che in occasione dell'incontro tra l'Autorità e Telecom Italia del 26 maggio 2000, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire una prima serie di informazioni di dettaglio a giustificazione dei costi sottostanti i servizi contenuti nell'offerta di riferimento e che Telecom Italia ha fornito una parte di tali informazioni in data 1° giugno 2000 e si è impegnata a fornire ulteriori informazioni entro un breve termine;

RITENUTO che nello svolgimento di tale attività di verifica sia essenziale la piena collaborazione da parte di Telecom Italia nella comunicazione in tempi rapidi delle informazioni e dei dati necessari all'espletamento delle funzioni dell'Autorità ed ai fini del rispetto delle scadenze prefissate;

RITENUTO che l'attività di verifica da parte dell'Autorità delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato proposte da Telecom Italia non debba essere considerata come condizione sospensiva dell'avvio delle negoziazioni tra operatori e della efficacia delle disposizioni di cui alla delibera n. 2/00/CIR, fermo restando l'effetto retroattivo delle eventuali modifiche apportate dall'Autorità a conclusione dell'istruttoria in corso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che ai fini di un corretto procedimento istruttorio sia necessario fornire agli operatori licenziatari la possibilità di esaminare l'offerta di riferimento e di fornire all'Autorità i propri commenti in merito;

RITENUTO che una puntuale ed esaustiva verifica dei contenuti del manuale di procedura e del *Service Level Agreement* proposti da Telecom Italia è collegata all'avvio di un processo di sperimentazione di tali procedure e di negoziazione tra operatori, al fine di permettere agli operatori licenziatari di segnalare all'Autorità le problematiche riscontrate, laddove non siano risolte in ambito negoziale;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Costituzione dell'unità)

1. E' istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e preselezione dell'operatore.
2. L'unità opera di concerto con i Dipartimenti ed i Servizi dell'Autorità.
3. L'unità di cui al comma 1 è composta da:
 - a) i responsabili dei procedimenti sottesi, rispettivamente, alla delibera n. 2/00/CIR e alle delibere nn. 3/CIR/99 e 4/CIR/99 che sono altresì responsabili della fase attuativa delle delibere stesse;
 - b) il personale dell'Autorità impegnato nei procedimenti istruttori di cui alla lett. a);
 - c) dai responsabili o, eventualmente, dai funzionari da questi stessi delegati, dei seguenti Dipartimenti e Servizi dell'Autorità: Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso, Servizio analisi economiche e di mercato, Servizio per le tecnologie e Servizio affari giuridici e comunitari.
4. L'unità di cui al comma 1 può avvalersi di consulenze esterne e contratti di collaborazione per acquisire competenze specialistiche per l'espletamento delle attività di competenza dell'unità stessa, secondo le norme vigenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2 (Obiettivi e compiti dell'unità)

1. L'unità di cui all'art. 1 ha l'obiettivo di agevolare il processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato in coerenza con le tempistiche definite all'articolo 9, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, nonché di agevolare il processo di implementazione dei servizi di preselezione dell'operatore e portabilità del numero di cui alle delibere 3/CIR/99, 4/CIR/99, 3/00/CIR, 4/00/CIR e successive modificazioni.
2. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'unità di monitoraggio ha il compito di:
 - a) promuovere e monitorare la fase di sperimentazione tecnica;
 - b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;
 - c) acquisire dagli operatori licenziatari e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dell'accesso disaggregato, della preselezione dell'operatore e della portabilità del numero nella fase negoziale, di sperimentazione e di implementazione e *provisioning* dei servizi;
 - d) organizzare incontri ed istituire gruppi di lavoro tra operatori per facilitare la discussione e l'approfondimento di specifiche tematiche e l'interazione e cooperazione tra operatori;
 - e) segnalare e sottoporre ai competenti Dipartimenti e Servizi dell'Autorità le eventuali richieste per l'espletamento di attività di vigilanza e controllo, di intervento per la risoluzione di controversie, di emanazione di ulteriori provvedimenti a carattere regolamentare.
3. L'unità svolge le attività previste dall'istruttoria in corso per la valutazione dell'offerta di riferimento di cui all'articolo 9, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR.
4. I termini per l'attività di verifica dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, concernente i servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, di cui all'art. 9, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR sono prorogati fino al 31 luglio 2000.

Articolo 3 (Modalità di Funzionamento)

1. L'unità svolge – in relazione alle tematiche del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, di preselezione dell'operatore e di portabilità del numero – le sottoelencate attività:
 - a) analisi dell'offerta di riferimento di Telecom Italia e degli schemi di contratto standard



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) monitoraggio sperimentazione
- c) monitoraggio negoziazione
- d) monitoraggio operatività
- 2. L'unità dispone di un punto di contatto verso l'esterno - numero telefonico, numero fax e indirizzo di posta elettronica - per accogliere segnalazioni e commenti da parte degli operatori.
- 3. L'unità di monitoraggio redige per l'Autorità un rapporto quindicinale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'unità predispone altresì un rapporto mensile da rendere pubblico sul sito web dell'Autorità.

Articolo 4 (Calendario di attuazione)

- 1. Le attività dell'unità hanno inizio dalla sua istituzione e terminano il 31 dicembre 2000.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

- 1. Le spese per il funzionamento dell'unità di monitoraggio, ivi comprese quelle per le esigenze di cui all'art. 1, comma 4, gravano sul capitolo N. 007 del bilancio di previsione per l'anno 2000, ai sensi del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

Articolo 6 (Pubblicazione)

- 1. La presente delibera è pubblicata sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2000

Il Commissario relatore
Vincenzo Monaci

Il Presidente
Enzo Cheli

Il segretario della Commissione
Adriano Soi